

Il commercialista telematico

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE

a cura di Antonio Gigliotti

Nel processo tributario, il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente (o appellante), decorre dalla data in cui il ricorso è stato ricevuto da parte del destinatario e non dalla data in cui il ricorso è stato spedito. In questi termini si è recentemente espressa la **Corte di Cassazione con la sentenza n° 12185 del 15 maggio 2008**.

Premessa

Il processo tributario ha inizio quando il contribuente ritiene illegittimo un atto e ne richiede, quindi, rivolgendosi alla Commissione tributaria l'annullamento totale o parziale. Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

1. **in primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale** di competenza territoriale alla quale si può ricorrere per atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, del territorio, delle Dogane, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione;
2. **in appello dinanzi alla commissione tributaria regionale** si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Nota bene

Contro le sentenze della commissione tributaria regionale è possibile ricorrere tramite Cassazione.

Il commercialista telematico

La Norma

Nel processo tributario la proposizione del ricorso è disciplinata dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 546/92 il quale dispone che:

- *“il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”*

Al riguardo l'art. 16 al comma 2 dispone che:

- **”Le notificazioni** sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17”

mentre il comma 3 prevede che:

- **”Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale** mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

E' importante sottolineare che nel contenzioso fiscale è particolarmente diffusa la prassi di utilizzare il servizio postale ai fini dell'esecuzione delle notifiche.

In tali casi le notifiche dovranno seguire la procedura prevista dal sopraesposto comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs 546/92 dove il ricorrente (o appellante) si cura di spedire l'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Dopo aver proposto il ricorso il ricorrente o appellante deve costituirsi in giudizio seguendo la procedura indicata all'art. 22 comma 1 del D. Lgs 546/92 il quale dispone che:

- **il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della**

www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

commissione tributaria adita, o *trasmette* a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **l'originale del ricorso notificato** a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Considerato che i 30 giorni che ha il ricorrente per costituirsi in giudizio decorrono dalla proposizione del ricorso, diventa fondamentale capire in quale giorno si intende proposto il ricorso e quindi da quale giorno decorrono i 30 giorni in questione.

Sulla questione era già intervenuta la **suprema Corte di Cassazione** con la precedente **sentenza n. 20262/04**, con la quale chiariva che:

- il termine dei trenta giorni per la costituzione del ricorrente decorre dalla data di spedizione della raccomandata alla controparte e non in quella di ricevimento della stessa da parte del destinatario del ricorso.

Sentenza n. 12185/08, della Corte di cassazione

Nella recente sentenza n. **12185/08** la Corte di Cassazione ha cambiato completamente orientamento per sostenere l'esatto contrario.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti l'interpretazione data nella sentenza **20262/04**

- *"..... non appare in armonia con la considerazione (presupposta, benché raramente esplicitata, dalla gran parte della giurisprudenza in materia di notificazioni), secondo la quale la notificazione nel sistema processuale, comunque effettuata (e perciò sia a mezzo del servizio postale che a mezzo dell'ufficiale giudiziario), si perfeziona sempre nel momento in cui l'atto da notificare è ricevuto, essendo indiscutibile che quando nel processo si richiede, per la produzione di determinati effetti, la conoscenza di un atto*

www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

da parte di uno o più soggetti, occorre, perché gli effetti si producano, che la prevista conoscenza intervenga, e sia una conoscenza 'effettiva' (non convenzionale), sia pure nella sua espressione 'legale', ossia quella che si produce all'esito del procedimento del 'notum facere', appositamente preordinato per 'costituire' in tempi brevi (e comunque prevedibili) la suddetta conoscenza e la prova certa di essa, nonché del momento in cui è intervenuta".

La Corte di Cassazione prosegue sostenendo che secondo quanto previsto dall'art. 20 e dall'art. 16 del D. Lgs 546/1992 il ricorso "si intende proposto" al momento della spedizione ma tale norma deve essere interpretata nell'ambito strettamente necessario all'assolvimento della funzione per cui è sorta, ovvero nel senso che la notificazione a mezzo del servizio postale "si considera effettuata" al momento della spedizione

→ *"...con riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa deve intervenire - nel qual caso un eventuale disservizio postale potrebbe comportare per il notificante una decadenza incolpevole - mentre i termini per i quali (come nella specie) il perfezionamento della notificazione (ivi compresa quella a mezzo del servizio postale) rappresenta il momento iniziale (e rispetto ai quali una notificazione che, in virtù di una 'fictio' convenzionale, si consideri effettuata in un momento anteriore a quello dell'effettivo ricevimento dell'atto rappresenterebbe, invece, una ingiustificata riduzione del termine previsto) decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto, come, peraltro, espressamente disposto dal citato art. 16, comma 5, con una previsione di portata generale, che nessuna espressa disposizione derogatoria autorizza a ritenere inapplicabile alle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale".*

Secondo la nuova interpretazione data dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12185/08 **il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente (o appellante) decorre, quindi, dalla data in cui il destinatario riceve la raccomandata avente ad oggetto il ricorso.**

Il commercialista telematico

Secondo la Corte, infine, il fatto che lo stesso articolo 22 del decreto preveda, per la costituzione in giudizio, il deposito del ricorso e della ricevuta di spedizione, significa solo voler agevolare il deposito del ricorso subito dopo l'invio postale, ipotesi da ritenersi legittima secondo la Cassazione.

Antonio Gigliotti

20 Ottobre 2008